

**RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE**

**DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DEL-**

**LA FUNZIONE PUBBLICA**

in ottemperanza all'ordinanza n. 488/2023 Reg. Prov. Collegiali, e-  
messo dal TAR Lazio, pubblicato in data 12 gennaio 2023, relativa al  
ricorso n. 16276/2022 R.G. proposto dal Sig. Giovanni D'Agostino

\* \* \*

Il sottoscritto Avv. **GIUSEPPE BOTTARI** del Foro di Messina (c.f.  
BTTGPP71S30F158Q; pec: avvgiuseppebottari@puntopec.it), quale  
difensore del sig. **GIOVANNI D'AGOSTINO**, nato a Messina il 9  
marzo 1992 (cod.fiscale **DGS GNN 92C09 F158M**), ed ivi residente  
in Via Smedile n. 1, nel giudizio nel giudizio R.G. n. 16276/2022  
pendente dinnanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, provvede alla  
redazione del presente avviso di notifica per pubblici proclami, di cui  
chiede la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in  
ottemperanza all'ordinanza n. 488/2023 Reg. Prov. Coll., emessa  
dal TAR Lazio – Sez. IV e pubblicata in data 12 gennaio 2023  
nell'ambito del predetto giudizio R.G. n. 16276/2022.

**In esecuzione del richiamato decreto, si riporta di seguito:**

1) *Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di regi-  
stro generale del procedimento: Tribunale Amministrativo Regio-  
nale per il Lazio – Roma, Sez. IV, R.G. n. 16276/2022.*

2) *Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione in-*

*timata:*

- **GIOVANNI D'AGOSTINO** (ricorrente)

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore,  
con sede legale in Roma – Via Arenula 70;

la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del legale rap-  
presentante pro tempore;

il **FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI**, assistenza, studi e formazione per  
l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, con sede in Roma – Viale Marx n. 15;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LA FUN-  
ZIONE PUBBLICA**, in persona del Presidente pro tempore, in proprio e  
nella qualità di organo di controllo e vigilanza del Formez

3) *Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di  
ricorso: Il ricorso è finalizzato a ottenere l'annullamento e la ri-  
forma, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei  
seguenti provvedimenti:*

- della graduatoria dei vincitori e degli idonei – Profilo Data  
entry Catanzaro, area funzionale II, Fascia Economica F1, nella  
quale il ricorrente viene collocato alla posizione 242, con un  
punteggio totale di 22,5, nonché del provvedimento del 21 lu-  
glio 2022, denominato “esito prova D'Agostino Giovanni”, rela-  
tivo all'attribuzione al ricorrente del punteggio, esclusivamente  
nella parte in cui vi è la formulazione del quesito n. 17 sottopo-  
stogli in occasione dello svolgimento delle prove scritte di  
giorno 22 giugno 2022, che testualmente così recita: “Di quante

**fasi consta il procedimento di revisione costituzionale? 1° Tre;**

**2° Cinque; 3° Quattro”, nonché di ogni ulteriore provvedimento**

**comunque connesso e/o consequenziale ancorché non noto.**

**- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, con cui sono**

**state predisposte e/o approvate le domande da somministrare**

**ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni**

**di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 17 del que-**

**stionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo**

**e/o fuorviante;**

**- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della pro-**

**va scritta di parte ricorrente;**

**- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimen-**

**to e di correzione della prova scritta;**

**- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche po-**

**tenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;**

**Il ricorso è altresì finalizzato a ottenere l’accertamento**

**dell’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio**

**complessivo di 23,625 con conseguente collocamento nella po-**

**sizione in graduatoria legittimamente spettante.**

*3 bis) Sunto dei motivi di ricorso:*

**Erronea formulazione del quesito nr. 17 nella versione contenu-**

**ta nel test al quale è stato sottoposto il candidato e della con-**

**sequente attribuzione del relativo punteggio. Eccesso di potere**

**per arbitrarietà. Irragionevolezza manifesta dell’azione ammini-**

**strativa. Violazione dei principi che debbono soprassedere alla**

**valutazione dei test a risposta multipla. Violazione del *favor participationis*.**

L'impugnata graduatoria si fonda su un errato calcolo di attribuzione del punteggio.

La prova consisteva nella somministrazione di un questionario di quaranta domande a risposta multipla, su elementi di informatica, elementi di diritto pubblico e lingua inglese, da espletarsi in sessanta minuti e si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore o pari a 21 che consentiva l'inserimento in graduatoria.

Il punteggio si otteneva attribuendo 0,75 per ogni risposta esatta, nessun punto in caso di risposta non data, mentre veniva detratto 0,375 in caso di risposta errata.

La commissione esaminatrice, nominata dalla commissione RIPAM, ha formulato i quesiti relativi alla prova di esame e le relative risposte multiple, individuando un'unica risposta esatta per ciascuno dei quaranta quesiti di esame.

In seguito alla pubblicazione dell'esito della prova, sulla piattaforma al quale il candidato aveva accesso mediante SPID, emergeva che il quesito nr. 17 era in realtà privo del requisito dell'univocità della risposta attesa anche la natura dottrinale della questione.

In particolare, il quesito era così formulato: "*Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?*"; venivano contemplate tre diverse possibilità di risposta: "Tre", "Cinque" e "Quattro".

Senonché, la Commissione esaminatrice ha ritenuto che l'unica risposta corretta fosse "quattro", malgrado risulti evidente che la

questione sia tutt'altro che univoca.

In argomento, si osserva che l'art. 138 della Costituzione contiene la disciplina del procedimento di revisione costituzionale, non dissipando però i dubbi, soprattutto in dottrina, circa il numero delle fasi delle quali si compone detto procedimento.

Ed infatti, giova evidenziare che, a fronte della risposta delle **“quattro fasi”**, ritenuta corretta dalla Commissione esaminatrice, autorevole dottrina sostiene che le fasi di revisione costituzionale siano **tre**: «Dal carattere rigido della nostra Costituzione discende che le leggi approvate con uno dei procedimenti ora descritti (leggi ordinarie) non possono modificare la Costituzione, essendo all'uopo necessaria una legge approvata con una procedura aggravata (art. 138 Cost.), che assume il nome di “legge costituzionale”».

Tale procedura ha in comune con quella diretta alla formazione delle leggi ordinarie la fase dell'iniziativa, e, con alcune modifiche di formulazione, la fase della promulgazione e della pubblicazione e ne differisce, invece, sostanzialmente per quanto attiene alla fase della approvazione. Nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali può inoltre inserirsi la manifestazione di volontà del corpo elettorale, espressa mediante referendum». (T. Martines ed. 2011 pp. 192 ss.).

Alla luce di quanto sopra, la risposta corretta avrebbe potuto essere sia tre (iniziativa, approvazione e promulgazione), sia quattro (incluso la fase istruttoria), sia cinque come risposto dal candidato (il quale ha quindi considerato anche la fase eventuale del refe-

rendum costituzionale).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito deve essere dotata di univocità e non deve essere «confon-dente e contraddittoria rispetto alla domanda» (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756).

È stato evidenziato, ancora, che «in caso di prova preselettiva tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, rileva che la domanda e la risposta siano dotate di univocità, ossia che non pos-sa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dal se-lezionatore» (Tar Lazio, Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851).

Ad ogni buon conto, si osserva che la circostanza che l'odierno ri-corrente abbia potuto selezionare una risposta presuntivamente sbagliata –ma non lo è alla luce della riferita opinabilità– essa non ri-leverebbe, ai fini del punteggio finale, attesa l'inesattezza della do-manda o la pluralità delle risposte.

Al riguardo, infatti, appare significativa la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6756 del 1° agosto 2022 secondo cui «la circostanza che l'odierno appellante abbia scelto la risposta C, neppure astrattamen-te giustificabile e senz'altro sbagliata, non toglie dunque nulla all'erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo».

Alla luce di ciò, la risposta al quesito *de quo* dovrà essere consi-derata per tutti i partecipanti “sempre corretta”; in alternativa, il con-troverso quesito dovrà essere espunto e di conseguenza a tutti i candidati dovrà essere attribuito il punteggio di “0” (senza di 0,375 detrazione dal punteggio conseguito).

Peraltro, con riferimento ad altra domanda, la n. 16 (*in base alla Costituzione, ai componenti elettivi del Senato della Repubblica se ne aggiungono altri (c.d. Senatori a vita), nominati dal Presidente della Repubblica tra i soggetti appartenenti a quali delle seguenti categorie: Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri; Ex Presidenti della Repubblica; Ex Presidenti della Corte Costituzionale*), rivelatasi manifestamente errata, la Commissione di esame ha attribuito a tutti i candidati un punteggio corrispondente alla risposta corretta.

Nel caso che ci riguarda, il candidato D'Agostino, qualora la risposta al quesito venisse considerata "sempre corretta" si collocherebbe utilmente tra i posti più alti della graduatoria.

Infatti, se si dovesse considerare "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 17 il candidato raggiungerebbe il punteggio per la sola prova di 22,125, al quale sommando il punteggio attribuito per i titoli pari a 1,50, otterrebbe un punteggio complessivo 23,625, collocandosi più in alto nella graduatoria impugnata (pos. 206) e potendo così –quale idoneo- essere preso in considerazione per la copertura dei posti negli ulteriori 10 distretti dove è risultata l'incapienza e quindi il riposizionamento, nei termini sopra specificati, del sig. Giovanni D'Agostino all'interno di tale graduatoria, consentirebbe allo stesso di esprimere immediatamente la propria preferenza con priorità sulla scelta dei distretti risultati scoperti, come è agevole evincere dalle graduatorie allegate.

Da ciò ne deriva l'evidente interesse a proporre il presente ricorso.

4) *Indicazione dei controinteressati*

**La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)” relativa al Distretto della Corte di Appello di Catanzaro per il profilo di “operatore data entry”, di cui si allega copia al presente avviso.**

5. *Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul medesimo sito.*

6. *La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma, Sez. IV, con l’**Ordinanza n. 488/2023 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 12 gennaio 2023 nell’ambito del giudizio n. 16276/2022 Reg. Ric.**, di cui si allega copia al presente avviso.*

7. *Testo integrale del ricorso introduttivo*

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO**

***Ricorso***

nell’interesse del sig. **GIOVANNI D’AGOSTINO**, nato a Messina il 9 marzo 1992 (cod.fiscale **DGS GNN 92C09 F158M**), ed ivi residente



in Via Smedile n. 1, rappresentato e difeso –per procura speciale in calce al presente atto (allegata)- dall’Avv. Giuseppe Bottari (c.f. BTT GPP 71S30 F158Q; fax 090712392; pec: avvgiuseppebottari@puntopec.it), presso lo studio del quale in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168, è elettivamente domiciliato

### **CONTRO**

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma – Via Arenula 70;

la **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il **Formez Pa, centro servizi**, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – Viale Marx n. 15;

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica**, in persona del Presidente pro tempore, in proprio e nella qualità di organo di controllo e vigilanza del Formez rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

### **e nei confronti**

di **MARCO PERRI**, nato a Cosenza (CS) il 23 settembre 1975 (cod.fiscale PRR MRC 75P23 D086H) ed ivi residente in Piazza San Nilo,14 (cap 87100) con domicilio digitale avvperri.marco@pec.giuffre.it;

della sig.ra **FRANCESCA GALLUCCI**, nata a Cosenza (CS) il 15

giugno 1973 (cod.fiscale GLL FNC 73H55 D086J) ed ivi residente in

Via Nicola Serra, 62 (cap 87100), con domicilio digitale

avv.francescagallucci@pec.giuffre.it;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche**

**con decreto inaudita altera parte**

- della graduatoria dei vincitori e degli idonei – Profilo Data entry Ca-

tanzaro, area funzionale II, Fascia Economica F1, nella quale il ricor-

rente viene collocato alla posizione 242, con un punteggio totale di

22,5, nonché del provvedimento del 21 luglio 2022, denominato “esi-

to prova D’Agostino Giovanni”, relativo all’attribuzione al ricorrente

del punteggio, esclusivamente nella parte in cui vi è la formulazione

del quesito n. 17 sottopostogli in occasione dello svolgimento delle

prove scritte di giorno 22 giugno 2022, che testualmente così recita:

“Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale? 1°

Tre; 2° Cinque; 3° Quattro”, nonché di ogni ulteriore provvedimento

comunque connesso e/o consequenziale ancorchè non noto.

- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, con cui sono state

predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati

in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con

particolare riferimento al quesito n. 17 del questionario di parte ricor-

rente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova

scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di

correzione della prova scritta;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**nonché per l'accertamento**

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (DATA-ENTRY), nei posti incipienti e con il punteggio legittimamente spettante, e ciò ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

**e per la condanna ex art. 30 c.p.a.**

**delle amministrazioni intime**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso, come sopra specificata.

\* \* \*

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 26 del 1° aprile 2022 veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di un contingente complessivo di 5410 unità di personale (3000, 750 e 1660) – Ministero della Giustizia – Operatore di data entry (codice concorso GIUSTIZIA/5410/OPERATORE/DATA/ENTRY) da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. (all. 1)

In particolare, nell'ambito del predetto concorso, il ricorrente partecipava per il profilo di operatore di Data Entry di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) presso il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (DATA CZ) (all. 2).

La procedura concorsuale si articolava in due fasi.

La prima consistente nella valutazione dei titoli, nella quale l'odierno ricorrente ha totalizzato 1,5 punti, calcolati secondo i parametri previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a, del bando di concorso.

La seconda fase consistente in una prova scritta concernente in un test di quaranta domande a risposta multipla da risolvere entro sessanta minuti, da considerarsi superato al raggiungimento del punteggio di 21/30.

Il ricorrente espletava la predetta prova scritta in data 22 giugno 2022, presso il Palaghiaccio di Catania, e successivamente, in data 21 luglio 2022, veniva a conoscenza della pubblicazione dell'esito delle prove scritte sulla piattaforma "concorsismart", pertanto, dalla propria pagina personale verificava di aver totalizzato il punteggio di 21.00 (all. 4).

Il sig. Giovanni D'Agostino, dalla presa visione dell'esito della prova, desumeva che il quesito nr. 17, così come formulato dalla Commissione esaminatrice, era fuorviante o errato ed in ogni caso non dotato di univocità.

L'odierno deducente, con la validazione (ma anche con l'annullamento della risposta) di cui al quesito numero 17, si collocerebbe, comunque, in posizione migliore ai fini del suddetto art.

14, comma 11, del Decreto Legge n. 80 del 9.6.2021, in quanto raggiungerebbe il punteggio di 22,125 qualora la risposta dovesse essere considerata valida.

Ai sensi della disposizione di legge richiamata, "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale ((di ripresa e resilienza)), per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti **mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori** ((per il medesimo profilo)) di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita".

Considerato che il punteggio già riconosciuto per i titoli è pari a 1,5, il ricorrente totalizzerebbe un punteggio complessivo di 23,625 punti, collocandosi in una posizione più vantaggiosa della graduatoria per la copertura dei posti negli ulteriori distretti dove risulta una incapienza, pari a 534 unità, e quindi il riposizionamento del sig. Giovanni D'Agostino all'interno della stessa, consentirebbe al predetto ricorrente di manifestare sin da subito la propria preferenza nella scelta dei distretti privi di copertura, come è dato cogliere dalle

graduatorie allegate.

In data 23/09/2022, veniva pubblicata la graduatoria dalla quale emerge che il sig. Marco Perri e la candidata Francesca Gallucci hanno totalizzato ciascuno un punteggio totale di 22,75, collocandosi rispettivamente alla 236° e 233° posizione e, quindi, prima dell'odierno ricorrente collocato nella posizione n. 242 della graduatoria di riferimento.

Pertanto, l'esito concorsuale, nella sua portata lesiva per il sig. Giovanni D'Agostino, veniva appreso in data 23.9.2022 col provvedimento di approvazione della graduatoria (cfr. T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza 21 settembre 2017, n.607).

Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato risulta all'evidenza illegittimo e, pertanto, va annullato -previa sospensione ed emissione delle misure cautelari urgenti- per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**1- Erronea formulazione del quesito nr. 17 nella versione contenuta nel test al quale è stato sottoposto il candidato e della conseguente attribuzione del relativo punteggio. Eccesso di potere per arbitrarietà. Irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dei principi che debbono sopersedere alla valutazione dei test a risposta multipla. Violazione del *favor participationis* .**

L'impugnata graduatoria si fonda su un errato calcolo di attribuzione del punteggio.

La prova consisteva nella somministrazione di un questionario di

quaranta domande a risposta multipla, su elementi di informatica, elementi di diritto pubblico e lingua inglese, da espletarsi in sessanta minuti e si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore o pari a 21 che consentiva l'inserimento in graduatoria.

Il punteggio si otteneva attribuendo 0,75 per ogni risposta esatta, nessun punto in caso di risposta non data, mentre veniva detratto 0,375 in caso di risposta errata.

La commissione esaminatrice, nominata dalla commissione RI-PAM, ha formulato i quesiti relativi alla prova di esame e le relative risposte multiple, individuando un'unica risposta esatta per ciascuno dei quaranta quesiti di esame.

In seguito alla pubblicazione dell'esito della prova, sulla piattaforma al quale il candidato aveva accesso mediante SPID, emergeva che il quesito nr. 17 era in realtà privo del requisito dell'univocità della risposta attesa anche la natura dottrinale della questione.

In particolare, il quesito era così formulato: "*Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?*"; venivano contemplate tre diverse possibilità di risposta: "Tre", "Cinque" e "Quattro".

Senonché, la Commissione esaminatrice ha ritenuto che l'unica risposta corretta fosse "quattro", malgrado risulti evidente che la questione sia tutt'altro che univoca.

In argomento, si osserva che l'art. 138 della Costituzione contiene la disciplina del procedimento di revisione costituzionale, non dissipando però i dubbi, soprattutto in dottrina, circa il numero delle fasi delle quali si compone detto procedimento.

Ed infatti, giova evidenziare che, a fronte della risposta delle “**quattro fasi**”, ritenuta corretta dalla Commissione esaminatrice, autorevole dottrina sostiene che le fasi di revisione costituzionale siano **tre**: «Dal carattere rigido della nostra Costituzione discende che le leggi approvate con uno dei procedimenti ora descritti (leggi ordinarie) non possono modificare la Costituzione, essendo all'uopo necessaria una legge approvata con una procedura aggravata (art. 138 Cost.), che assume il nome di “legge costituzionale”».

Tale procedura ha in comune con quella diretta alla formazione delle leggi ordinarie la fase dell'iniziativa, e, con alcune modifiche di formulazione, la fase della promulgazione e della pubblicazione e ne differisce, invece, sostanzialmente per quanto attiene alla fase della approvazione. Nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali può inoltre inserirsi la manifestazione di volontà del corpo elettorale, espressa mediante referendum». (T. Martines ed. 2011 pp. 192 ss.) (all. 6).

Alla luce di quanto sopra, la risposta corretta avrebbe potuto essere sia tre (iniziativa, approvazione e promulgazione), sia quattro (incluso la fase istruttoria), sia cinque come risposto dal candidato (il quale ha quindi considerato anche la fase eventuale del referendum costituzionale).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito deve essere dotata di univocità e non deve essere «confondente e contraddittoria rispetto alla domanda» (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756).



È stato evidenziato, ancora, che «in caso di prova preselettiva tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, rileva che la domanda e la risposta siano dotate di univocità, ossia che non possa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dal selezionatore» (Tar Lazio, Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851).

Ad ogni buon conto, si osserva che la circostanza che l'odierno ricorrente abbia potuto selezionare una risposta presuntivamente sbagliata –ma non lo è alla luce della riferita opinabilità– essa non rilevarebbe, ai fini del punteggio finale, attesa l'inesattezza della domanda o la pluralità delle risposte.

Al riguardo, infatti, appare significativa la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6756 del 1° agosto 2022 secondo cui «la circostanza che l'odierno appellante abbia scelto la risposta C, neppure astrattamente giustificabile e senz'altro sbagliata, non toglie dunque nulla all'erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo».

Alla luce di ciò, la risposta al quesito *de quo* dovrà essere considerata per tutti i partecipanti “sempre corretta”; in alternativa, il controverso quesito dovrà essere espunto e di conseguenza a tutti i candidati dovrà essere attribuito il punteggio di “0” (senza di 0,375 detrazione dal punteggio conseguito).

Peraltro, con riferimento ad altra domanda, la n. 16 (*in base alla Costituzione, ai componenti elettivi del Senato della Repubblica se ne aggiungono altri (c.d. Senatori a vita), nominati dal Presidente della Repubblica tra i soggetti appartenenti a quali delle seguenti categorie: Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri; Ex Presidenti della*

*Repubblica; Ex Presidenti della Corte Costituzionale*), rivelatasi manifestamente errata, la Commissione di esame ha attribuito a tutti i candidati un punteggio corrispondente alla risposta corretta.

Nel caso che ci riguarda, il candidato D'Agostino, qualora la risposta al quesito venisse considerata "sempre corretta" si collocherebbe utilmente tra i posti più alti della graduatoria.

Infatti, se si dovesse considerare "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 17 il candidato raggiungerebbe il punteggio per la sola prova di 22,125, al quale sommando il punteggio attribuito per i titoli pari a 1,50, otterrebbe un punteggio complessivo 23,625, collocandosi più in alto nella graduatoria impugnata (pos. 206) e potendo così –quale idoneo- essere preso in considerazione per la copertura dei posti negli ulteriori 10 distretti dove è risultata l'incapienza e quindi il riposizionamento, nei termini sopra specificati, del sig. Giovanni D'Agostino all'interno di tale graduatoria, consentirebbe allo stesso di esprimere immediatamente la propria preferenza con priorità sulla scelta dei distretti risultati scoperti, come è agevole evincere dalle graduatorie allegate.

Da ciò ne deriva l'evidente interesse a proporre il presente ricorso. ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.PA.

Per le ragioni esposte in ricorso sussiste il *fumus boni iuris* per la concessione dell'invocata tutela cautelare.

Gli atti impugnati hanno carattere direttamente lesivo degli interessi del ricorrente, il quale è stato ingiustamente collocato in graduatoria, a causa di un quesito dalla risposta non univoca per i moti-

vi spiegati in ricorso.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora* atteso che, trattandosi di assunzione a tempo determinato, il protrarsi del tempo e il consolidarsi della situazione pregiudicherebbe il diritto del ricorrente all'assunzione pur avendone i requisiti anche in considerazione dello stato di inoccupazione dello stesso.

Peraltro, il mancato riconoscimento del giusto punteggio potrebbe precludere al ricorrente sia l'assunzione sia la scelta dell'eventuale sede di svolgimento del lavoro.

Nella fattispecie, trattandosi di concorso che soggiace all'art. 14, comma 11, del decreto legge n. 80 del 9.6.2021, con la possibilità quindi di dislocazione degli idonei in altri distretti di Corte d'Appello risultati incapienti, il ricorrente perderebbe anche il diritto di poter scegliere la sede.

In definitiva tale errore/omissione danneggia gravemente l'esponente e la perdurante efficacia degli atti impugnati configura aperta violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A.

Si impone quindi –nelle more della definizione del giudizio nel merito e per assicurare la effettività della azionata tutela giurisdizionale – la concessione di idonee misure cautelari, consistenti nell'ordine di riesame del quesito numero 17 erroneamente formulato, ai fini del riconoscimento del giusto punteggio con sospensione in parte qua della impugnata graduatoria.

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE**

## ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In caso di scorrimento delle graduatorie, ai sensi del comma 11 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 80 del 9.6.2021, considerata, inoltre, la possibilità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami "con decreto steso in calce all'atto da notificarsi", si chiede che S.E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione competente, avente come contenuto gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.

Per i suesposti motivi, il ricorrente Giovanni D'Agostino, come sopra rappresentato e difeso

chiede

che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia,

1) In via cautelare ex art. 55 del c.p.a. ritenere "sempre corretta" o espunta la domanda di cui al quesito n. 17 della prova e, conseguentemente, previa sospensione in parte qua della impugnata graduatoria pubblicata il 23.09.2022 sul sito [riqualificazione.formez.it](http://riqualificazione.formez.it), e disporre il collocamento con riserva del ricorrente almeno in posizione n. 206 della medesima graduatoria (distretto di Catanzaro).

2) Nel merito, che in accoglimento del presente ricorso venga dichiarata "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 17 della prova, riconoscendo il corrispondente punteggio al candidato.

3) Sempre nel merito, disporre il parziale annullamento e/o la riforma in parte qua della graduatoria formulata all'esito del "concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di un contingente complessivo di 5410 unità di personale –Ministero della Giustizia- Operatore di data entry (codice concorso GIUSTIZIA/5410/OPERATORE/DATA/ENTRY) da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" con riferimento al codice di concorso DATA-CZ – Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro per unità e venga disposta conseguentemente, la collocazione in graduatoria del ricorrente almeno in posizione n. 206.

Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del giudizio e compensi di difesa e con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.

*Domanda di fissazione di udienza*

Si chiede di fissare all'uopo udienza per la trattazione del presente ricorso.

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto difensore dichiara che per il presente giudizio, trattandosi di materia inerente al pubblico impiego ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), è dovuta la metà del contributo unificato pari a euro 325,00.

Si produrranno con il deposito del ricorso: copia del provvedimento impugnato; copia della documentazione di riferimento come da separato foliaro.

Messina, 22.11.2022

**Avv. Giuseppe Bottari**

*firmato digitalmente*

Al presente atto si allegano:

1) Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, n. 488/2023 pubblicato il 12.1.2023

2) Ricorso introduttivo del giudizio RG n. 16276/2022 pendente avanti al TAR Lazio – Roma

3) Elenco controinteressati - Graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)" relativa al Distretto della Corte di Appello di Catanzaro per il profilo di "operatore data entry" (codice concorso GIUSTIZIA/5410/OPERATORE/DATA/ENTRY).

Messina, 17.1.2023

**Avv. Giuseppe Bottari**

*firmato digitalmente*